



COMUNE DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLA
SALA ESPOSITIVA
“CITTÀ DI LENDINARA”

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 07 APRILE 2006

ESECUTIVO IN DATA 22 APRILE 2006

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte di terzi dello spazio denominato "Sala espositiva *Città di Lendinara*", sito in Piazza Risorgimento 7, di proprietà dell'avv. Ferruccio Marchiori e in affitto al Comune di Lendinara.

Art. 2
Generalità

Il Comune di Lendinara concede l'uso della " Sala espositiva *Città di Lendinara* " a titolo precario e temporaneo, su motivata richiesta e secondo le modalità descritte nei successivi articoli, per mostre d'arte, di fotografia, di pittura, di scultura o altri supporti.

Art. 3
Modalità di richiesta

La formale istanza deve essere indirizzata al Sindaco e contenere le motivazioni per le quali si richiede di usufruire della " Sala espositiva *Città di Lendinara* ". Alla domanda deve essere allegato il curriculum del richiedente. Sentito il parere consultivo del Comitato, la Giunta delibera in merito alla concessione. Potranno presentare richiesta gli artisti che non abbiano esposto nella " Sala espositiva *Città di Lendinara* " da almeno due anni e nella città di Lendinara da almeno un anno.

Art. 4
Rilascio autorizzazione

L'uso della " Sala espositiva *Città di Lendinara* " per mostre d'arte, di fotografia, di pittura, di scultura o su altri supporti, è autorizzato dalla Giunta, previo parere del Comitato della Biblioteca. L'autorizzazione sarà comunicata al richiedente nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'autorizzazione è a titolo personale e all'espositore è fatto divieto di servirsi della " Sala espositiva *Città di Lendinara* " per usi commerciali o che siano comunque diversi da quelli indicati nella richiesta.

Art. 5
Durata autorizzazione

L'uso della Sala è concesso per un periodo minimo di 10 giorni, generalmente da venerdì a domenica. Il calendario sarà concordato dal richiedente con il responsabile del Servizio Cultura in considerazione degli eventi organizzati dall'Amministrazione e dall'Assessorato alla Cultura che avranno in ogni caso precedenza sulle richieste da parte di terzi.

Art. 6

Oneri

Il Comune mette a disposizione dei richiedenti, come sopra selezionati, i locali della “ Sala espositiva *Città di Lendinara* ” provvedendo alla fornitura dell’energia elettrica per l’illuminazione. Le spese del materiale pubblicitario (manifesti, inviti, affissioni) sono a totale carico del richiedente. Detto materiale dovrà riportare il logo della “ Sala espositiva *Città di Lendinara* ” e la dicitura "Comune di Lendinara - Assessorato alla Cultura", salvo diverse disposizioni che saranno tempestivamente comunicate al rilascio dell’autorizzazione. Il richiedente deve provvedere a tempo debito e a propria cura alle spese relative alla collocazione, all’eventuale assicurazione, nonché alla rimozione delle opere esposte. A corrispettivo degli oneri sostenuti dall’Amministrazione l’espositore sarà tenuto a versare un contributo deliberato dalla Giunta Comunale all’inizio di ogni anno e comunque per il 2006 pari ad € 30,00= per giorno di apertura a titolo di parziale rimborso spese per gli oneri sostenuti. Le iniziative che sono promosse dall’Amministrazione non sono soggette a pagamento.

Art. 7

Responsabilità della sala

L’espositore deve far uso della “ Sala espositiva *Città di Lendinara* ” con la massima diligenza, restituendola così come gli è stata consegnata. Egli risponde personalmente di qualsiasi danno e deterioramento che alla stessa derivasse dall’attività da lui svolta nei locali. Il richiedente è comunque tenuto a risarcire integralmente eventuali danni causati ai mobili e agli immobili. Non potranno essere lasciati in custodia le opere, attrezzi, indumenti o altro.

Art. 8

Responsabilità verso terzi

Il richiedente si obbliga a tenere sollevato e indenne il Comune di Lendinara da tutti i danni, sia diretti che indiretti, arrecati e cose o persone in dipendenza o in connessione con l’attività da lui svolta nei locali. Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare a lui o alle sue opere da fatti dolosi, colposi o accidentali.

Art. 9

Sorveglianza

Dal momento della consegna della sala al momento della sua riconsegna all’Amministrazione Comunale l’espositore, o sua persona di fiducia, deve essere costantemente presente durante le ore di apertura al pubblico della mostra. L’orario di apertura è fissato in accordo con il Servizio Cultura dell’Ente.

Art. 10
Adesione

Il richiedente autorizzato ad usufruire della “ Sala espositiva *Città di Lendinara* ” sarà tenuto a prendere visione del presente regolamento e a sottoscriverlo per accettazione.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera che lo approva e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.